



Comune di Zuglio

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

SEDUTA del 13/04/2012

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazione dell'Imposta municipale propria (IMU) e determinazione importo minimo dei versamenti.

L'anno **duemiladodici** il giorno **treddici** del
mese di **aprile** convocato per le ore **20.30**, con avviso

e ordine del giorno spediti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria**

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta **Pubblica**

risultano presenti:

		Presente	
		Si	No
1	Moser Elio	Si	
4	Dorissa Stelio	Si	
7	De Prato Luigino	Si	
9	Tomat Gian Pietro	Si	
10	D'Orlando Eros	Si	
11	Romano Denis	Si	
26	Agostinis Luciano	Si	
28	Mecchia Michela	Si	
29	Molinari Battista	Si	
30	Simonetti Luigina	Si	
31	Molinari Anna		No
32	Nigro Ennio	Si	
36	Vergendo Marino	Si	
		12	1

Delibera immediatamente eseguibile
Art. 17, comma 12,
L.R. N. 17/04

Assume la presidenza il **Sig. Elio Moser**

qualità di **Sindaco**

nella sua

Assiste il Segretario comunale

Dr. Martino Del Negro

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazione dell'Imposta municipale propria (IMU) e determinazione importo minimo dei versamenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata all'annualità 2012;

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 8, 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

Visto l'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento;

Visto l'art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

Visto l'art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

Visto l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito con modifiche nella Legge n. 214/2011, secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00;

- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Visto l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

intervengono:

- Molinari Battista: chiedendo la riduzione allo 0,2% della aliquota riferita alla prima casa;
- Romano Denis: propone la riduzione allo 0,1% della aliquota sui fabbricati rurali ad uso strumentale,

- Il Revisore del Conto dott. Mizzaro, presente in aula, fa presente che la adozione di aliquote diverse da quelle proposte determinerebbero il rinvio della approvazione del bilancio ad altra seduta attesa la necessità di reperire le risorse finanziarie che verrebbero a mancare ed ottenere le necessarie quadrature del documento contabile;
- Romano Denis: preso atto di quanto comunicato in relazione al mantenimento degli equilibri di bilancio ed inoltre del fatto che la normativa concernente il tributo in discussione viene modificata dal Parlamento ormai con cadenza giornaliera essendo lontani dalla sua definizione, dichiara di ritirare la proposta di emendamento formulata;
- Molinari Battista: conferma la richiesta come formulata di riduzione della aliquota di imposta sulla prima casa proponendo il rinvio del bilancio ad una data successiva entro il termine di legge (29 aprile p.v.);
- Il Sindaco: dichiara che la approvazione del bilancio è necessaria per consentire la operatività dell'ente asserendo che nel futuro, qualora le risorse finanziarie lo permetteranno, sarà possibile adottare una riduzione delle percentuali di applicazione del tributo, attualmente in fase sperimentale di prima applicazione.

Sulla proposta formulata dal Consigliere Molinari di riduzione della aliquota per la prima casa e rinvio della approvazione del bilancio:

Con voti favorevoli n. 4 (Molinari Battista, Simonetti Luigina, Nigro Ennio, Vergendo Marino);
Voti contrari n. 8 – La proposta viene respinta

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 21 dicembre 2011, che ha posticipato al 31 marzo 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali;

Visto l'allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visto l'allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli n. 8; Contrari n. 4 (Molinari Battista, Simonetti Luigina, Nigro Ennio, Vergendo Marino) espressi nelle forme di legge dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare per l'annualità 2012 le aliquote base previste dalla legge da applicare all'Imposta municipale propria come indicate nella seguente tabella:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze (pertinenze: non più di una per cat. C/2, C/6, C/7)	4 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993	2 ‰
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986	7,6 ‰
Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società	7,6 ‰
Immobili locati	7,6 ‰
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori	7,6 ‰
Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato	7,6 ‰

2. di fissare per l'anno 2012 le detrazioni fissate dalla legge;
3. di stabilire che il versamento dell'imposta municipale propria non è dovuto qualora l'imposta annuale da versare sia inferiore o pari a Euro 5,00. Qualora l'imposta da versare sia superiore a Euro 5,00 ma le singole rate risultino inferiori, il versamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento dell'acconto.
4. di delegare il Responsabile del Servizio Finanziario a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;
5. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17, comma 12, lettera a), della L.R. n. 17/2004.

IL PRESIDENTE

f.to Elio Moser

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Martino Del Negro

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione, all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal **18/04/2012** al **03/05/2012** a sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 15, L. R. 21/2003

L'IMPIEGATO ADDETTO

f.to Lolita Palma

Si attesta che entro il periodo di pubblicazione della presente non sono state presentate denunce o reclami

Li

- 4 MAG. 2012

L'IMPIEGATO ADDETTO

APPROVAZIONE ED EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL COMITATO DI CONTROLLO

Copia conforme all'originale agli atti che si compone di n° 3 fogli

Addì

- 4 MAG. 2012



Il Funzionario Incaricato